

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

138° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	12
7 ^a - Istruzione	»	29
10 ^a - Industria	»	31
11 ^a - Lavoro	»	36

Comitato paritetico

11 ^a (Lavoro - Senato) e XI (Lavoro - Camera)	<i>Pag.</i>	39
--	-------------	----

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze)	<i>Pag.</i>	4
--	-------------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Terrorismo in Italia	<i>Pag.</i>	41
----------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	42
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	44

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1997

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,50.

*AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA
COSTITUZIONE*

Doc. IV-bis, n. 13, nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità pro tempore, nonché dei signori Giovanni Marone, Riccardo Caruso e Francesco Rossi, ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli 110, 81, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

(R135 000, C21ª, 0028ª)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il dottor Francesco ROSSI che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande i senatori VALENTINO, BRUNI, RUSSO, FASSONE e il PRESIDENTE.

Congedato il dottor Rossi, la Giunta rinvia il seguito dell'esame del Doc. IV-bis n. 13, nonché l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)****6^a (Finanze e tesoro)**

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1997

41^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE
(A007 000, R77^a, 0006^a)

Il presidente COVIELLO, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2404 alle ore 12 di martedì 13 maggio, in considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, che prevede la discussione di tale disegno di legge a partire da giovedì 15 maggio.

Il senatore TAROLLI propone di differire il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di martedì 13 maggio.

Il presidente COVIELLO ritiene preferibile mantenere il termine da lui precedentemente proposto.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così rimane stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(2404) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite per la parte di competenza della 5^a Commissione il senatore FERRANTE, il quale ricorda che l'esame

del disegno di legge in titolo ha luogo dopo una lunga e sofferta discussione alla Camera dei deputati e che, pertanto, i margini di modifica del testo trasmesso sono limitati se non inesistenti. A suo avviso l'*iter* parlamentare seguito per il provvedimento in esame, se riproposto anche con riferimento ad ulteriori provvedimenti, potrebbe determinare il rischio di una surrettizia riforma del sistema parlamentare, trasformandolo di fatto in senso monocamerale. Scusandosi in anticipo per la possibile incompletezza della propria relazione, dovuta alla ristrettezza dei tempi entro i quali deve concludersi l'esame da parte delle Commissioni riunite, e riservandosi di integrarla eventualmente in seguito, nel corso della discussione generale, il relatore rammenta che il decreto-legge n. 79 del 1997 reca misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, rispetto alle quali sono state introdotte sostanziali modifiche migliorative da parte dell'altro ramo del Parlamento. Il provvedimento si pone in linea con l'impostazione fatta propria dal Governo per il risanamento della finanza pubblica fin dall'inizio del suo insediamento e successivamente definita nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il 1997 e dalla relativa Nota di aggiornamento. In proposito, sottolinea il percorso virtuoso intrapreso dalla politica economica del Governo, i cui effetti positivi si stanno manifestando nella loro pienezza. Il rigore e la determinazione perseguiti sono stati compresi e condivisi dal Paese, che ha riconosciuto la necessità del risanamento finanziario per la soluzione dei problemi di fondo dell'economia nazionale, che fin qui hanno condizionato negativamente il suo sviluppo. Solo con il risanamento della finanza pubblica, infatti, è possibile porre le condizioni necessarie perchè il «sistema-Paese» sia efficiente e crei ricchezza nell'equità. Il risanamento finanziario implica quindi una serie di riforme strutturali, alcune delle quali già realizzate mentre altre, più numerose e più pregnanti, impostate e da affrontare con immediatezza, ma anche con serenità. La riforma del fisco, la riforma della pubblica amministrazione e del bilancio dello Stato sono alcuni dei più qualificanti risultati già ottenuti.

Il risanamento finanziario e le riforme sono quindi le due coordinate che ci consentiranno di conseguire più speditamente gli obiettivi definiti in sede europea, che il nostro Paese conta di raggiungere tra i primi. Si tratta di un risultato che il Paese merita, per la virtù e la coesione con cui ha compreso e condiviso le scelte quantitative e qualitative del Governo e della maggioranza, anche perchè suffragate dai risultati già raggiunti e che non possono essere da alcuno smentiti. Tale giudizio positivo perviene oltre che dal Paese civile, anche dal mercato nazionale e da quello internazionale, entrambi molto attenti ed esigenti e non classificabili come partigiani. Richiama quindi alcuni tra i più significativi risultati fin qui conseguiti dal momento dell'insediamento del Governo. In meno di un anno la nostra moneta è rientrata nell'accordo di cambio, dimostrando stabilità all'interno dello stesso, il tasso di inflazione è sceso al 2 per cento mentre quello tendenziale annuo è stimato all'1,7 per cento e quello stagionalizzato (secondo i prudenti studi della Banca d'Italia) è pari all'1 per cento. Il tasso ufficiale di sconto è stato ridotto per ben tre volte, complessivamente scendendo del 2,25 per cento e la ra-

gionevole aspettativa è che possa nuovamente ridursi presto, e in misura rilevante. Le riserve monetarie si sono ricostituite e hanno raggiunto un livello ragguardevole, così come è cospicuo il saldo attivo del commercio con l'estero. Per quanto riguarda i dati di bilancio, l'avanzo primario si avvicina al 6 per cento del prodotto interno lordo e il rapporto tra disavanzo e prodotto interno lordo è a sua volta pari al 3,2 per cento, secondo le valutazioni meno favorevoli. D'altro canto l'indebitamento con l'estero si è praticamente azzerato. Ecco perchè il Paese non può e non vuole abbandonare il sentiero virtuoso intrapreso e intende proseguire nella traccia indicata. Ed è in questa traccia, coerentemente con il Documento di programmazione economico-finanziaria, che si pone la manovra correttiva all'esame. In proposito, ritiene doveroso evidenziare che le misure in esso contenute non hanno, in gran parte, natura permanente e solo alcune di esse produrranno effetti oltre l'esercizio finanziario in corso. Tuttavia esse rispondono all'esigenza di raggiungere già nel 1997 l'obiettivo di un rapporto tra *deficit* e prodotto interno lordo pari al 3 per cento, anzichè nel 1998, come precedentemente previsto. Esse consentono inoltre di rispondere al quadro delineato dai provvedimenti collegati alla legge finanziaria e alle correzioni strutturali che essi prevedono e che, con le deleghe legislative attribuite al Governo, hanno realizzato nel corso dell'anno corrente. Pertanto l'insieme delle misure assunte dal Governo non può essere considerato come incontingente e incoerente. Le misure per il riequilibrio per la finanza pubblica contenute nel provvedimento in esame sono state rese necessarie dall'aggiornamento dei dati contenuti nell'ultima Relazione di cassa presentata all'inizio di aprile. Con essa si è avuta la misura dello scostamento dall'obiettivo definito nella legge finanziaria, che è risultato pari allo 0,8 per cento, e quindi dell'entità del fabbisogno (pari a circa 15.500 miliardi di lire) necessario per rispettare i parametri di convergenza definiti nel Trattato di Maastricht. Con riguardo a tale scostamento, egli fa presente che esso è essenzialmente dovuto a una più puntuale e prudentiale valutazione degli effetti derivanti dalla manovra per il 1997; dalle maggiori spese che si sono prodotte nell'ultimo trimestre del 1996; da una minore crescita della ricchezza marginale e quindi del prodotto interno lordo; dall'effetto di trascinamento di norme contrattuali per il personale disposte prima che il Governo si insediasse. In ogni caso, giova ricordare che, a fronte di un rapporto tra disavanzo e prodotto interno lordo superiore al 7 per cento, si è giunti, prima della manovra correttiva all'esame, al 3,8 per cento, con una riduzione di circa 3,5 punti percentuali. Con la manovra all'esame, si realizzerà l'allineamento all'obiettivo di un rapporto pari al 3 per cento.

Passando ad un'analisi del contenuto del provvedimento in esame, si sofferma sulle disposizioni di cui ai capi I e II, con esclusione dell'articolo 3-*bis*, in quanto le rimanenti disposizioni sono a carattere tributario. In particolare, l'articolo 1 riepiloga gli effetti finanziari del decreto-legge n. 79 del 1997 sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno del settore statale. Per quanto riguarda il primo aggregato, la riduzione realizzata è pari a 9.772 miliardi per il 1997, 8.731 miliardi per il 1998 e 2.545 miliardi per il 1999. Per quanto riguarda l'effetto sul fabbisogno

del settore statale, la riduzione operata dal provvedimento ai fini del rispetto del valore programmatico è pari a 15.566 miliardi per il 1997, 10.748 miliardi per il 1998 e 5.442 miliardi per il 1999. Tali valori non sono stati modificati nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che ha peraltro apportato alcune variazioni al testo presentato dal Governo, il cui effetto per il 1997 è neutro.

L'articolo 2 modifica la disciplina dell'anticipo delle imposte sui trattamenti di fine rapporto, introdotta con i commi da 211 a 213 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996. Tali norme prevedevano l'obbligo, per i datori di lavoro privati con più di 5 dipendenti, di versare nel 1997 il 2 per cento dell'ammontare dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre 1996. Il versamento è effettuato a titolo di acconto delle imposte dovute dei dipendenti al momento dell'effettiva percezione del trattamento di fine rapporto. Il provvedimento in esame, sostituendo le citate disposizioni, prevede che l'acconto sia pari al 2 per cento dei trattamenti di fine rapporto maturati alla fine del 1996, per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 15. Per le rimanenti imprese il versamento da effettuare nel 1997 è pari al 5,89 per cento dei trattamenti maturati alla fine del 1996 ed un ulteriore versamento, da effettuare nel 1998, è pari al 3,89 dei trattamenti maturati alla fine del 1997. Restano esentate le imprese con non più di cinque dipendenti. La quantificazione contenuta nella relazione tecnica, basata su una serie di ipotesi relative allo *stock* di trattamenti di fine rapporto alla fine del 1996, al monte retributivo annuale sul quale matura il trattamento e al relativo tasso annuo di crescita, nonché all'incidenza delle uscite che determina l'erogazione del trattamento, stima un effetto netto sulle entrate tributarie pari a 6.000 miliardi nel 1997, 6.260 miliardi nel 1998 e 251 miliardi nel 1999, mentre l'effetto netto di segno negativo sarà pari a 1.185 miliardi nel 2000 e a 1.267 miliardi nel 2001. Il relatore sottolinea che la Camera ha modificato l'articolo in esame, introducendo una franchigia per le imprese fino a 50 dipendenti, che dovranno versare solo il 2 per cento relativamente ai trattamenti maturati alla fine del 1996 a favore dei dieci dipendenti di più recente assunzione. La riduzione del gettito per il 1997 conseguente a tale modifica dovrebbe essere stimata in circa 675 miliardi di lire. Un'altra modifica che dovrebbe determinare una riduzione di gettito è l'esclusione dell'obbligo di versamento per i trattamenti maturati in relazione ai dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996, la cui assunzione abbia determinato un incremento dell'occupazione complessiva dell'impresa.

L'articolo 3 stabilisce che le pensioni dei pubblici dipendenti devono essere liquidate entro il mese successivo alla cessazione del servizio, ovvero entro il medesimo termine deve essere corrisposto un trattamento provvisorio non inferiore al 90 per cento dell'ammontare previsto. Si stabilisce inoltre che i trattamenti di fine servizio sono liquidati dopo sei mesi dalla data di cessazione dal servizio e devono essere erogati entro i successivi tre mesi; in caso di ritardo rispetto a quest'ultimo termine sono dovuti gli interessi. I trattamenti dovuti ai dipendenti cessati dal servizio entro il 30 giugno 1997 sono corrisposti dal 1 gennaio 1998. I dipendenti che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio o

che siano cessati dal servizio a domanda, che non abbiano ancora percepito il trattamento di fine servizio, possono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ritirare la domanda o chiedere di essere riammessi in servizio con effetto immediato. Le disposizioni relative al trattamento di fine servizio non si applicano in caso di cessazione per raggiungimento dei limiti di età, per inabilità, per decesso del dipendente e per raggiungimento dell'anzianità massima di servizio; quest'ultima categoria di soggetti esclusi è stata inserita dalla Camera. La riduzione di spesa conseguente a tale norma è quantificata in circa 2.608 miliardi nel 1997; negli anni successivi si stimano economie pari a 200 miliardi annui. Inoltre, poichè la disposizione si applica alle cessazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto-legge (come è chiarito da un emendamento accolto dalla Camera), lo slittamento del pagamento al 1998 riguarda tre trimestri solo se si ipotizza che tutte le cessazioni del 1997 avrebbero dato luogo al pagamento del trattamento di fine servizio entro il medesimo anno. Per quanto attiene agli effetti delle modifiche apportate dalla Camera, la riduzione dei risparmi dovrebbe essere pari a 50 miliardi nel 1997, mentre negli anni successivi la riduzione dovrebbe essere di limitata entità.

L'articolo 4 riapre i termini di adesione al condono previdenziale scaduti il 31 marzo del corrente anno. Inoltre viene reso condonabile anche il secondo trimestre 1996. Le condizioni del condono sono rese più favorevoli ai contribuenti: in luogo delle sanzioni civili sono dovuti, in aggiunta ai contributi non versati, gli interessi nella misura del 10 per cento annuo, contro il 17 per cento previsto dalla legge n. 662 del 1996, con un massimo del 40 per cento (il massimo fissato dalla legge n. 662 era pari al 50 per cento); è possibile la rateazione in trenta rate bimestrali con addebito di interessi pari al 7 per cento annuo, contro l'8 per cento previsto dalla citata legge n. 662. I contribuenti che hanno aderito ai precedenti condoni possono chiedere l'applicazione delle nuove disposizioni relativamente al debito residuo. Condizioni più favorevoli sono previste per i contribuenti appartenenti al settore agricolo. Secondo la relazione tecnica, il nuovo condono renderà acquisibili circa 1.600 miliardi dai settori extragricoli, con un effetto di maggiore entrata pari a 225 miliardi nel 1997 e a circa 275 miliardi negli anni successivi. Per il settore agricolo si stima un gettito di 275 miliardi nel primo anno e di 30 miliardi negli anni successivi, al lordo dei 90 miliardi annui già previsti a legislazione vigente come effetto del precedente condono. Nel complesso le maggiori entrate nette ammontano a 410 miliardi nel 1997 e a circa 215 miliardi negli anni successivi. Gli emendamenti accolti dalla Camera non hanno modificato l'impianto della norma. Si tratta di due commi aggiuntivi, il primo relativo ai contributi agricoli i cui versamenti sono stati regolarizzati entro la data di entrata in vigore del decreto-legge, per i quali non si dà luogo alla riscossione delle somme aggiuntive. La seconda disposizione facoltizza gli enti previdenziali privatizzati ad adottare norme in materia di condono retributivo e di regime sanzionatorio. La prima di tali disposizioni dovrebbe avere un effetto diretto di

riduzione delle entrate per interessi e sanzioni, di entità trascurabile, mentre la seconda disposizione rende possibili incrementi di entrate per gli enti privatizzati.

L'articolo 5 reca varie disposizioni di contenimento della spesa. Il comma 1 vieta la corresponsione dell'anticipazione del 5 per cento del prezzo in materia di contratti di appalto, forniture e servizi. La norma è stata modificata dalla Camera nel senso di estenderne l'applicazione ai contratti degli enti pubblici economici e di ampliare l'esclusione dalla sua applicazione ai contratti oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. La stima di risparmio dovrebbe essere pari a 500 miliardi per il 1997 e a 200 miliardi per il 1998. L'emendamento approvato dalla Camera è destinato comunque a ridurre l'importo del risparmio. Il comma 2 reca una semplice riduzione di cassa di una serie di capitoli di bilancio, con varie percentuali di riduzione. La Camera si è limitata ad escludere dal taglio il capitolo del Ministero delle risorse agricole relativo ai contributi per la costituzione della cassa sociale dei consorzi dei produttori agricoli (7451), compensando con una maggiore riduzione di cassa a carico del capitolo 4633 del Tesoro, relativo ai contratti di servizio e di programma delle Ferrovie dello Stato. Il comma 3 autorizza l'Ente poste a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali di bancoposta, a compensazione dei minori introiti eventualmente derivanti dalla modifica dei rapporti intrattenuti con il Ministero del tesoro e con la Cassa depositi e prestiti. In proposito, la relazione tecnica prevede un risparmio pari a 500 miliardi per il 1997, 600 miliardi per il 1998 e 700 miliardi per il 1999. Non appare peraltro spiegato il fatto che, da un lato, la norma produca un beneficio netto e dall'altro le maggiori entrate dell'Ente poste siano destinate a compensare minori introiti, ove questi si determinino. L'interrogativo riguarda anzitutto quali siano le modifiche nei rapporti con il Tesoro della Cassa depositi e prestiti, da cui potrebbero derivare tali minori introiti e in secondo luogo attraverso quali modalità si determinino i risparmi per i conti pubblici, se si verificano i minori introiti ipotizzati. La Camera dei deputati si è limitata a trasformare la norma da una deroga a quanto previsto dal provvedimento di finanza pubblica per il 1997 ad una prima applicazione della stessa norma del «collegato», il che, ad un primo esame, non dovrebbe avere conseguenze sugli effetti finanziari del comma.

L'articolo 6 intende inasprire le norme previste dal «collegato» per il 1997 allo scopo di invogliare l'accesso al *part-time* da parte dei dipendenti pubblici, il che comporta dei risparmi. In particolare, si prevedono sanzioni per i datori di lavoro che si avvalgono delle prestazioni di pubblici dipendenti in violazione della legge e l'obbligo per le amministrazioni stesse di indicare le attività non compatibili. Il comma 4 prevede altresì il ritorno al tempo pieno dopo un biennio di lavoro *part-time* con collocamento anche in soprannumero del dipendente, riassorbibile con le successive vacanze in organiche. Gli ulteriori risparmi rispetto a quelli già previsti dal «collegato» si ragguagliano ad almeno 30 miliardi nel 1998 e 50 miliardi nel 1999. Gli altri commi dell'articolo non hanno riflessi finanziari, mentre le modifiche apportate dalla Camera sembrano ulteriormente rafforzare gli effetti dell'articolo.

L'articolo 7 prevede un programma straordinario di dismissioni di beni immobiliari da parte degli enti previdenziali pubblici, per un valore complessivo non inferiore a 3.000 miliardi, onde realizzare introiti pari a 1.000 miliardi per il 1998 e 1.500 miliardi per il 1999. Si tratta di cifre abbastanza elevate, sulle cui ipotesi sottostanti appare opportuno un chiarimento da parte del Governo. Tra l'altro, la modifica al comma 1, lettera d), apportata dalla Camera, non sembra comportare effetti finanziari.

Infine l'articolo 8 prevede la cessione dei crediti per obbligazioni pecuniarie libere ed esigibili da parte delle amministrazioni pubbliche a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti. La relazione tecnica non fornisce alcuna stima dell'ammontare di tali crediti e delle ipotesi in base alle quali si dovrebbe riuscire ad incassare gli importi previsti, pari a 100 miliardi per il 1998 e a 200 miliardi per il 1999. Le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento hanno precisato che i crediti oggetto della norma non sono quelli di natura tributaria e contributiva. Da tale modifica comunque non sembrano derivare effetti finanziari tali da variare le stime riferite all'intero articolo.

Riferisce quindi alle Commissioni riunite sugli aspetti di carattere tributario il senatore CADDEO, il quale sottolinea gli elementi di razionalizzazione e semplificazione di particolari aspetti della disciplina fiscale contenuti nel provvedimento in esame. Presentano questa caratteristica di razionalizzazione le disposizioni relative al sistema di riscossione delle imposte dirette, che consentono ai contribuenti di effettuare i versamenti di imposta sia ai concessionari che alle banche ed agli uffici postali. Ai concessionari è inoltre fatto obbligo di versare in acconto il 20 per cento di quanto dovrà essere riscosso: gli obiettivi di semplificazione si collegano quindi con la necessità di introitare gettito ulteriore. Non vanno però sottaciuti gli effetti positivi di tale innovazione in termini di risorse e energie che si liberano sul fronte amministrativo.

Anche le nuove norme sull'autoliquidazione delle imposte ipotecarie, di bollo e catastali da versare in caso di trasferimento *mortis causa* o a titolo gratuito di beni immobili o di diritti reali rispondono all'obiettivo di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti tributari. Oltre a questi due aspetti – continua il relatore – già, del resto, contenuti nel testo originario del decreto-legge, la Camera dei deputati ha introdotto ulteriori disposizioni in materia fiscale, con la finalità di garantire i saldi finanziari della manovra e di raggiungere l'obiettivo di alleggerire gli uffici finanziari del peso di procedimenti pregressi. Sotto questa luce vanno positivamente giudicate le norme che consentono la regolarizzazione delle posizioni tributarie di coloro che godono di pensioni estere e le disposizioni che consentono la trasformazione agevolata delle società di fatto - operanti, secondo le norme del Codice Civile, nel settore agricolo –, in imprese individuali. Rispondono allo stesso scopo, inoltre, le norme di sanatoria per coloro che avevano dichiarato il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o arti o professioni in misura inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo, cioè della cosiddetta *minimum tax*.

Si collocano sempre nella stessa linea strategica le norme che consentono la definizione delle liti fiscali pendenti al 1 aprile 1996 attraverso il pagamento di una somma, definita in rapporto al valore della lite stessa. Gli interventi così descritti vanno coordinati con la piena operatività del meccanismo dell'accertamento con adesione. In relazione a quest'ultimo meccanismo, la Camera dei deputati ha previsto la riapertura del termine, precedentemente fissato al 15 dicembre 1995, per presentare le istanze relative al cosiddetto «concordato di massa» per gli anni pregressi. Pur tenendo conto dei positivi risultati in termini di gettito già riscontrati dall'applicazione di tale misura, è plausibile ipotizzare ulteriori incassi con la riapertura del termine. Opportunamente è stato previsto inoltre la proroga del termine per aderire alle proposte di accertamento dell'amministrazione finanziaria anche per l'anno d'imposta 1994. Da ultimo, è stata prevista la sanatoria per coloro che non avevano ancora effettuato i versamenti dovuti per la chiusura della partita IVA.

Il giudizio su queste disposizioni di sanatoria non può che essere positivo, se si tiene conto degli effetti rilevanti in termini di chiusura di procedimenti passati e della contestuale utilizzazione del personale dell'amministrazione finanziaria su altri fronti.

Il decreto-legge contiene, inoltre, misure significative circa le modalità di trasferimento di beni immobili statali ad altri enti pubblici, nonché per il potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e dell'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Va in questa direzione, infatti, l'elevazione al 2 per cento della percentuale attribuibile al personale come compenso incentivante, sulle somme riscosse a titolo definitivo attraverso gli accertamenti.

L'oratore sottolinea infine il rilievo degli incentivi alle imprese che effettuano investimenti nel settore della ricerca, da erogarsi attraverso il meccanismo del credito d'imposta.

Conclude, ribadendo il positivo giudizio sulle disposizioni recate dal provvedimento che consentono sia di individuare nuove fonti di gettito, sia di proseguire sulla strada della semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1997

134^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bettinelli, per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni e per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1034-B) Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio, procedendosi alla votazione dei residui emendamenti concernenti l'articolo 17.

Sono dichiarati decaduti in assenza dei proponenti gli emendamenti 17.5 e 17.14.

Quanto all'emendamento 17.37, il senatore SPERONI dichiara che l'atteggiamento di totale chiusura da parte del Governo e della maggioranza parlamentare dinanzi alle proposte di modifica provenienti dalle opposizioni è di particolare gravità, perchè impedisce qualsiasi contributo al miglioramento dei testi normativi, specie per i decreti-legge, ma anche per le altre iniziative del Governo. Si sta affermando una prassi secondo la quale il Senato sembra poter emendare i testi normativi esclusivamente in prima lettura: di conseguenza, il suo Gruppo prende atto di una situazione divenuta ormai patologica.

Il ministro BASSANINI precisa che il disegno di legge in esame è stato ampiamente modificato e integrato, sia in prima lettura al Senato che successivamente alla Camera dei deputati, anche per il concorso delle proposte emendative provenienti dalle opposizioni, in particolare

dai Gruppi parlamentari della Lega Nord. Egli dichiara di comprendere le ragioni esposte dal senatore Speroni, ma osserva che l'*iter* del disegno di legge è stato quanto mai prolungato e il testo in esame contiene misure ritenute generalmente necessarie per ridurre i controlli amministrativi, accelerare le procedure ed eliminare i più gravi impedimenti burocratici.

Il senatore SPERONI conferma la sua opinione critica sulla prassi ostativa verso qualsiasi ulteriore modifica di un testo approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: ritira pertanto sia l'emendamento 17.37 che tutti gli altri emendamenti all'articolo 17, da lui sottoscritti, riservandosi a nome del suo Gruppo di adottare nella discussione in Assemblea le inevitabili misure di ritorsione ostruzionistica.

Gli altri emendamenti all'articolo 17 sono dichiarati decaduti in assenza dei rispettivi proponenti.

La Commissione, quindi, accoglie l'articolo 17, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il relatore VILLONE prospetta l'opportunità di rinviare alla seduta successiva la votazione sul mandato a riferire in Assemblea, per definire intanto in un ordine del giorno comune una serie di questioni sollevate nel corso dell'esame e riguardanti in particolare i commi 28 e 29 dell'articolo 17, i vicesegretari comunali e gli stabilimenti termali.

Il senatore PARDINI richiama l'attenzione anche su alcune questioni inerenti al comma 131 dell'articolo 17.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO si riserva di segnalare ulteriori questioni da considerare nell'ordine del giorno preannunciato dal relatore. Quest'ultimo dichiara un'ampia disponibilità al riguardo.

Il senatore BESOSTRI ricorda anche l'incongruenza, da lui segnalata, contenuta nell'articolo 17, comma 28, riguardo al parere del Consiglio di Stato sugli schemi di atti normativi dell'Unione europea. Segnala, inoltre, un problema inerente al numero chiuso nelle università.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ricorda nuovamente la questione dei musei statali, di cui all'articolo 17, comma 131, già segnalata dal senatore Pardini.

In proposito il ministro BASSANINI precisa che tale disposizione non impone al Governo di trasferire alle regioni e agli enti locali la gestione di tutti i musei statali, ma si limita a prevedere la possibilità di realizzare tale operazione esclusivamente per quei beni culturali aventi le caratteristiche di localizzazione territoriale già previsti dalla normativa vigente. Quanto al comma 29 dell'articolo 17, osserva che si tratta di identificare l'oggetto delle unità normative elementari contenute in testi

complessi, senza alcun effetto interpretativo: tuttavia si dichiara disponibile a un ordine del giorno rivolto a precisare la portata della disposizione.

Il sottosegretario GUERZONI si sofferma sulla questione, già evocata dal senatore Besostri, del numero chiuso nelle università e ricorda che la legge sugli ordinamenti didattici, approvata nel 1990, già prevede una modalità di determinazione rimessa a provvedimenti ministeriali, mentre il comma 116 dell'articolo 17 si limita a risolvere un conflitto interpretativo, precisando la normativa vigente, a vantaggio di molti studenti danneggiati da una persistente incertezza sul destino del rispettivo corso di studio.

Il relatore VILLONE ricorda nuovamente la questione dei vicesegretari comunali nel grado iniziale della carriera, in riferimento alle classi demografiche in cui si articolano i comuni.

Si conviene quindi di rinviare alla seduta successiva l'esame dell'ordine del giorno preannunciato dal relatore e la votazione sul mandato a riferire in Assemblea.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C01^a, 0050^a)

La Commissione unanime conviene di integrare l'ordine del giorno della seduta con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2366, riguardante l'ordinamento della professione giornalistica, connesso ai disegni di legge n. 1023, 2152, 2243, 2253, già inseriti nell'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1023) BEDIN ed altri. – *Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica*

(2152) CUSIMANO ed altri. – *Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica*

(2243) MAZZUCA POGGIOLINI. – *Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista*

(2253) FOLLONI ed altri. – *Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione*

(2366) SALVI ed altri. – *Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione*
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1023, 2152, 2243, 2253, congiunzione al disegno di legge nn. 2366 e rinvio; esame del disegno di legge n. 2366, congiunzione ai predetti disegni di legge e rinvio)

Il relatore PASSIGLI riferisce sul disegno di legge n. 2366, appena assegnato alla Commissione, connesso agli altri disegni di legge già

all'ordine del giorno, concernenti l'ordinamento della professione giornalistica. Propone quindi di procedere ad un esame congiunto.

La Commissione consente.

Il RELATORE, quindi, riferisce sul lavoro svolto sinora dal comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in titolo, proponendo di richiedere il trasferimento dei medesimi alla sede deliberante: in tal modo, infatti, sarebbe possibile prevenire positivamente il *referendum* popolare promosso per l'abolizione dell'ordine dei giornalisti.

Il senatore SPERONI si dichiara contrario al trasferimento dei disegni di legge alla sede deliberante, in coerenza alla sua scelta di sostegno del *referendum* abrogativo evocato dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE espone il contenuto del decreto-legge, ricorda il caso recente che vi ha dato luogo e propone di formulare un parere favorevole.

Il senatore TIRELLI ricorda che recentemente il Senato ha approvato una disposizione rivolta ad esentare gli edifici di proprietà pubblica dal rispetto delle normative di sicurezza in materia di impianti elettrici.

Il presidente VILLONE precisa che tale disposizione non è mai entrata in vigore.

La senatrice BUCCIARELLI concorda sulla proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente, auspica la tempestiva valutazione parlamentare del decreto-legge e rammenta che più volte in edifici pubblici anche di grande pregio culturale sono avvenuti incidenti drammatici. Rammenta, quindi, il progetto di una mappa dei rischi dei beni culturali e apprezza il provvedimento adottato dal Governo.

Concorda la senatrice PASQUALI, che condivide il provvedimento d'urgenza.

Anche il senatore ANDREOLLI sottolinea l'utilità del decreto-legge.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

(2404) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 5^a e 6^a, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il decreto-legge, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, proponendo infine di formulare un parere favorevole.

Il senatore BESOSTRI aderisce alla proposta del Presidente, che successivamente viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2142) Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile, procedendosi nella votazione degli emendamenti.

Il presidente VILLONE comunica che la Commissione bilancio ha pronunciato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 2.2; sull'emendamento 3.0.1, il parere della Commissione bilancio è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla riformulazione della clausola di copertura finanziaria. Avverte inoltre che la relatrice ha presentato di conseguenza un nuovo testo dell'emendamento 3.0.1, conforme alle indicazioni della 5^a Commissione.

L'emendamento 1.6 è dichiarato decaduto in assenza dei proponenti.

Viene accantonata la votazione dell'emendamento 1.5 (nuovo testo), in attesa del prescritto parere della Commissione bilancio.

In assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Quanto all'emendamento 1.2, la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO esprime un parere contrario.

Il ministro BASSANINI afferma che l'emendamento si ispira a un obiettivo condivisibile, osservando che ad alcune posizioni di rilevanza

sima responsabilità, come quelle indicate nella proposta di modifica, ma anche altre che vi sono paragonabili, non corrisponde un trattamento economico adeguato. Tuttavia esprime il dubbio che la disposizione comporti un onere finanziario non coperto, anche se la Commissione bilancio non ha formulato rilievi al riguardo. In ogni caso, ritiene che la proposta non possa essere inserita nel contesto normativo in esame, che ha una portata esclusivamente transitoria, mentre il Governo si propone di promuovere una riforma generale della dirigenza pubblica, fondata in particolare sul principio di onnicomprensività retributiva, nell'ambito del quale anche alle posizioni di cui si tratta dovrebbe corrispondere un trattamento economico adeguato e fondato su criteri di trasparenza. Esprime di conseguenza un parere contrario all'emendamento.

L'emendamento 1.2, posto in votazione, non risulta accolto.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono dichiarati decaduti in assenza della proponente.

La Commissione approva l'articolo 2 senza modifiche.

Il PRESIDENTE ricorda che l'articolo 3 era stato approvato nella precedente seduta.

Sull'emendamento 3.0.1 (nuovo testo), il ministro BASSANINI esprime un parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1034-B**Art. 17.**

Sostituire i commi 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 con i seguenti:

«33. Gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sostituiti dalle norme indicate nei commi di seguito indicati con i numeri da 34 a 45.

34. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali viene esercitato esclusivamente sulle deliberazioni consiliari di approvazione di statuti, regolamenti, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti della gestione, secondo le disposizioni dei successivi commi da 34 a 45.

35. I Consigli e le giunte degli enti locali possono altresì, di propria iniziativa, dandone atto nel dispositivo, sottoporre le proprie deliberazioni al comitato regionale di controllo.

36. Nell'ambito dei comitati di controllo possono essere istituite speciali sezioni consultive alle quali gli enti locali possono richiedere pareri in ordine all'adozione di provvedimenti e deliberazioni di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'ordinamento locale. L'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di tali sezioni consultive è disciplinata dalla legge regionale.

37. Le deliberazioni adottate dalle giunte degli enti locali, contestualmente all'affissione all'albo, vengono trasmesse in copia ai capigruppo consiliari e al difensore civico. Le deliberazioni dei Consigli sono trasmesse in copia, contestualmente all'affissione all'albo, al difensore civico.

38. Tutte le deliberazioni dei Consigli e delle giunte degli enti locali possono essere sottoposte al controllo preventivo di legittimità nei limiti delle illegittimità denunciate, quando, entro 10 giorni dall'affissione all'albo, su richiesta scritta indicante espressamente le norme violate, proveniente da un quarto dei consiglieri provinciali e delle Comunità Montane e un quarto dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti ovvero un sesto dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti, il difensore civico ritenga fondata la richiesta. In tale caso, il difensore civico trasmette le deliberazioni al Comitato regionale di controllo. Altrimenti rigetta la richiesta di controllo con provvedimento motivato, immediatamente comunicato ai consiglieri richiedenti. Il difensore civico, entro dieci giorni

dall'affissione all'albo, di propria iniziativa, con provvedimento motivato indicante le illegittimità rilevate, può inviare al Comitato regionale di controllo le deliberazioni degli organi collegiali dell'ente. Il difensore civico invia al Sindaco o al Presidente della Provincia o della Comunità Montana copia delle proprie determinazioni inerenti le richieste di controllo provenienti dai consiglieri, nonché delle richieste di annullamento presentate al comitato regionale di controllo di propria iniziativa.

39. La Commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo non possono riesaminare le deliberazioni precedentemente sottoposte a controllo, nel caso in cui il precedente provvedimento negativo adottato sia stato annullato o sospeso dal giudice amministrativo.

40. La deliberazione sottoposta a controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa nei casi previsti dal precedente comma 34 o dalla richiesta del difensore civico – che deve comunque avvenire entro dieci giorni dall'affissione all'albo della deliberazione – il comitato regionale di controllo non abbia adottato e comunicato all'ente interessato, anche via fax, un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano esecutive se prima della decorrenza del suddetto termine di trenta giorni il Comitato regionale di controllo comunica all'ente di non aver riscontrato vizi di legittimità o di aver ritenuto infondata la richiesta di controllo presentata dal difensore civico ai sensi del precedente comma 38. Tutti i provvedimenti del Comitato regionale di controllo sono inviati in copia al difensore civico che li comunica ai capigruppo consiliari.

41. Il controllo preventivo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti, comprese quelle statutarie e regolamentari dell'ente locale cui appartiene l'organo collegiale deliberante, indicate espressamente nella richiesta di controllo. Il Comitato regionale di controllo non può in nessun caso annullare la deliberazione per vizi diversi da quelli di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.

42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione delle deliberazioni sottoposte a controllo, può disporre l'audizione del Sindaco e del Presidente della provincia o della Comunità montana, o loro delegati, o richiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio in forma scritta. L'audizione o la richiesta possono essere disposte una sola volta. Esse sospendono il termine per l'esercizio del controllo che decorre nuovamente dalla data dell'avvenuta audizione o della ricezione dei chiarimenti o degli elementi integrativi da parte del comitato regionale di controllo.

43. Il controllo di legittimità delle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione si estende alla coerenza interna degli atti ed alla corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni e determinazioni dirigenziali di spesa, nonché con i documenti giustificativi. Al fine di poter esercitare il controllo sulle citate deliberazioni di approvazione dei bilanci e del rendiconto della gestione o prendere effettiva visione della documentazione contabile dell'ente, i membri della sezione territorialmente competente del Comitato di controllo si trasferiscono presso gli uffici dell'ente locale. Il Co-

mitato pò indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine perentorio di giorni trenta. Nel caso in cui l'ente non ottemperi alla citata richiesta di modifica, o nel caso di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione, il comitato regionale di controllo provvede alla nomina di uno o più commissari ad acta per l'adeguamento del conto alle modifiche indicate dal comitato regionale di controllo o per la redazione del conto stesso.

44. Qualora i Comuni, le Province e le Comunità Montane, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine non superiore a trenta giorni, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario *ad acta*, nominato dal difensore civico presso l'ente ove istituito, ovvero, in mancanza, dal comitato regionale di controllo. A tal fine il comitato regionale di controllo informa il difensore civico delle omissioni e dei ritardi che danno luogo alla nomina dell'organo straordinario sostitutivo. Il commissario *ad acta* provvede entro quarantacinque giorni dal conferimento dell'incarico.

45. Le associazioni di protezione ambientale riconosciuta ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono chiedere al difensore civico, entro dieci giorni dall'affissione all'albo, di sottoporre le deliberazioni degli enti locali al controllo preventivo di legittimità, ai sensi del precedente comma 38. La richiesta delle associazioni deve indicare espressamente le norme di protezione ambientale che si ritengono violate. Le citate associazioni possono impugnare dinanzi al giudice amministrativo le deliberazioni degli organi collegiali degli enti locali ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il termine per impugnare decorre dalla data di ricezione del provvedimento negativo del difensore civico in ordine alla richiesta motivata di controllo o dalla comunicazione del visto di legittimità del comitato regionale di controllo. Al fine di rendere certo tale termine il difensore civico invia all'associazione richiedente il controllo, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, copia dei provvedimenti adottati in ordine alla richiesta dal suo ufficio o della decisione del comitato regionale di controllo».

17.5

LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 35.

17.14

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, CÒ

Al comma 35, sostituire la parola: «Possono» con l'altra: «Dovranno»; sostituire le parole da: «di atti o provvedimenti» fino alle parole: «complessità» con le altre. «degli atti o provvedimenti di cui al comma 33».

17.37

SPERONI, TIRELLI

Al comma 38, lettera a), sopprimere le parole: «di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario».

17.15 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, CÒ

Sopprimere il comma 39.

17.16 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, CÒ

Al comma 40, sostituire le parole: «entro il quinto giorno» con le altre: «entro il decimo giorno».

17.36 SPERONI, TIRELLI

Al comma 50, sopprimere le parole: «rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni elettorali».

17.29 GUBERT

Al comma 50, sopprimere le parole: «e la localizzazione».

17.30 GUBERT

Sopprimere il comma 51.

17.17 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, CÒ

Sopprimere il comma 52.

17.18 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, CÒ

Sopprimere il comma 53.

17.19 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, CÒ

Sopprimere il comma 54.

17.20 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, CÒ

Sopprimere il comma 55.

17.21 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, CÒ

Sopprimere il comma 56.

17.22 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, CÒ

Sopprimere il comma 59.

17.23 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI, CÒ

Al comma 59, primo periodo, dopo le parole: «comuni», aggiungere le seguenti: «e le Comunità montane».

17.28 GUBERT

Al comma 59, sopprimere il periodo: «L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche».

17.26 GUBERT

Al comma 59, sesto periodo, sopprimere le parole: «anche per le aree non interessate da opere pubbliche».

17.27 GUBERT

Sostituire il comma 67 con il seguente:

«67. All'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comma 1, il capoverso 7 è così sostituito:

“7. A partire dal 1^a gennaio 1997, il segretario comunale o provinciale dipendono esclusivamente dalle amministrazioni comunali o provinciali secondo le rispettive competenze. Il comune e la provincia stipulano con il segretario comunale e provinciale un contratto di diritto privato. I segretari comunali e provinciali in servizio alla data del 1 settembre 1997, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono esercitare diritto di opzione per adeguare i loro contratti di lavoro ai ruoli dirigenziali delle rispettive amministrazioni comunali o provinciali”».

17.41 SPERONI, TIRELLI

Sostituire il comma 67 con il seguente:

«67. All'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 1 è così sostituito:

“1. I comuni e le province hanno un segretario titolare con la qualifica di dirigente, iscritto in apposito albo regionale istituito presso ogni regione. Il segretario comunale e provinciale, assunto dall'ente con contratto privatistico, svolge i compiti e le funzioni previsti dalla presente legge e dalle altre disposizioni vigenti in materia che non siano in contrasto con la presente”».

17.42

SPERONI, TIRELLI

Sostituire il comma 67 con il seguente:

«67. All'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è così sostituito: “Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, assunto secondo le norme di diritto privato dall'ente medesimo”;

b) il comma 2 è soppresso;

c) il comma 5 è così sostituito:

“5. Le vigenti disposizioni sui segretari comunali e provinciali si applicano in quanto compatibili con le norme della presente legge. I segretari comunali e provinciali che non optino, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo stato giuridico di cui alla lettera a), cessano dalla carica e dalle funzioni temporaneamente assunte e vengono collocati a disposizione del Ministero dell'interno”».

17.43

SPERONI, TIRELLI

Al comma 68, lettera b), dopo la parola: «private», inserire le seguenti: «convenzioni urbanistiche».

17.35

SPERONI, TIRELLI

Al comma 71, infine, aggiungere il seguente periodo: «Il provvedimento di revoca è impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente per il territorio del comune in cui il segretario revocato presta servizio. Il Tribunale amministrativo regionale, entro quindici giorni dalla presentazione del ricorso, può sospendere il provvedimento di revoca con ordinanza motivata immediatamente esecutiva adottata in camera di consiglio».

17.6

LUBRANO DI RICCO

Al comma 76, dopo la parola: «ANCI», inserire le seguenti: «di cui almeno un sindaco di un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti».

17.34

SPERONI, TIRELLI

Sopprimere i commi 85 e 86.

17.7

LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 113.

17.8

LUBRANO DI RICCO

17.40 (Iden. all'emend. 17.8)

SPERONI, TIRELLI

Al comma 113, sostituire le parole da: «come condizione» fino a: «esclusivamente» con le seguenti: «della possibilità di frequentare gratuitamente un corso di specializzazione per l'esercizio della funzione di magistrato».

17.39

SPERONI, TIRELLI

Al comma 113, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale condizione non opera per coloro che, avendo superato l'esame di Stato sono abilitati all'esercizio della professione forense».

17.38

SPERONI, TIRELLI

Sopprimere il comma 116.

17.24

BERGONZI, MARCHETTI, MARINO, CÒ

17.25 (Iden. all'emend. 17.24) CORTIANA, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 125, capoverso, sostituire le parole: «nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settante per cento» con le altre: «nella misura massima del trenta per cento».

17.1

PASQUALI

Sopprimere il comma 131.

17.2

PASQUALI

Al comma 132, sostituire le parole: «con provvedimento del sindaco» con le seguenti: «mediante previsione nello statuto»; sopprimere l'ultimo periodo da: «I gestori» fino alla fine.

17.33

SPERONI, TIRELLI

Sopprimere il comma 133.

17.32

SPERONI, TIRELLI

Sopra il comma 135, aggiungere il seguente:

«135-bis. In attesa della riforma organica del servizio di leva dell'istituzione del Servizio civile nazionale, il Ministero della difesa è autorizzato a reclutare, con preferenza tra gli studenti universitari che abbiano usufruito del ritardo per motivi di studio, giovani del contingente di chiamata alla leva che ne facciano richiesta, da destinare alle Comunità montane e al Corpo forestale dello Stato per attività di protezione e gestione del patrimonio forestale, prevenzione e repressione degli illeciti ambientali ed avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi. La disponibilità di impiego nel servizio civile di leva è determinata dal Ministero della difesa in base alle proprie esigenze, tenuto conto delle richieste delle amministrazioni predette comunicate entro il 30 novembre di ogni anno. Nel caso di eccedenza delle domande rispetto alla disponibilità determinata dal Ministero della difesa si procede alla selezione mediante l'adozione di criteri oggettivi, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa adottato in concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere dell'UNCEM, tenendo conto dei *curricula* dei richiedenti, ed in particolare dello svolgimento di attività di volontariato nei settori della tutela dei beni ambientali e della protezione civile. I volontari devono possedere i requisiti prescritti per il reclutamento delle guardie del Corpo forestale dello Stato. La domanda per svolgere il servizio civile forestale di leva è presentata entro il 30 maggio dell'anno in cui è prevista l'effettiva chiamata alle armi, o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al ritardo per motivi di studio del servizio di leva. Il servizio civile forestale di leva è equiparato a tutti gli effetti al servizio militare di leva ed il trattamento economico del personale così reclutato è equiparato a quello dei militari di leva. Gli oneri relativi al servizio civile di leva, compreso il vitto e l'equipaggiamento, sono a carico delle Comunità montane, del Corpo forestale dello Stato. Gli studenti delle facoltà di giurisprudenza, così reclutati sono ammessi all'esercizio delle funzioni di agente di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, qualora abbiano superato gli insegnamenti di diritto amministrativo, diritto penale e diritto processuale penale».

17.9

LUBRANO DI RICCO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2142**Art. 1.**

Al comma 1, undicesimo rigo, sostituire le parole: «in aggiunta al,» con le altre: «entra a far parte del».

1.6 GRILLO, MAGGIORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «della determinazione dell'indennità di ausiliaria e».

1.5 MANCA, MAGGIORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «della determinazione dell'indennità di ausiliaria e».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire la cifra: «37», con l'altra: «42.75».

1.5 (Nuovo testo) MANCA, MAGGIORE

Al comma 3, settimo rigo, sopprimere le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.3 BRUNI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge, il trattamento viene riconosciuto agli interessati che ne facciano domanda alle Amministrazioni di competenza entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza».

1.4 BRUNI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Capo della polizia e al Ragioniere generale dello Stato è attribuita la qualifica di dirigente generale di livello A».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1, 2 e 3», con le seguenti: «ai commi 1, 2, 3 e 3-bis».

1.2

LISI, PASQUALI, GRILLO

Art. 2.

Al comma 1, decimo rigo, dopo le parole: «non contrattualizzato» inserire le seguenti: «con esclusione del personale appartenente alle carriere diplomatica e prefettizia».

2.1

MAZZUCA POGGIOLINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 settembre 1997, un decreto legislativo che, ferma restando la previsione di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è diretto a disciplinare il trattamento economico di tutto il personale delle carriere diplomatica e prefettizia, a far tempo dal 1 gennaio 1998 decorrenza dalla quale saranno anche corrisposti i conseguenti adeguamenti retributivi. Il trattamento economico complessivo del personale delle diverse qualifiche delle suddette carriere dovrà comunque essere determinato in misura percentuale su tutte le voci del trattamento stipendiale ed accessorio delle rispettive qualifiche apicali, al quale trattamento continueranno ad applicarsi le modalità di adeguamento di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con il medesimo decreto legislativo, il Governo è altresì delegato a disciplinare ogni forma di prestazione lavorativa attualmente non regolamentata ed i connessi aspetti retributivi. Gli oneri finanziari conseguenti saranno previsti in apposito capitolo di spesa inserito nel bilancio triennale 1998-2000 e nelle relative leggi finanziarie. Lo schema di decreto legislativo dovrà essere inviato alle competenti commissioni parlamentari che dovranno esprimere il parere di competenza entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso. Decorso inutilmente tale termine il parere sarà considerato favorevole».

2.2

MAZZUCA POGGIOLINI

Art. 3.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 26, comma 3, all'articolo 38, comma 3 e all'articolo 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data 1° gennaio 1987 rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, in via definitiva, di personale comandato e fuori ruolo, di cui alla tabella B della legge 23 agosto 1988, n. 400».

3.0.1

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 26, comma 3, all'articolo 38, comma 3 e all'articolo 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data 1° gennaio 1987 rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 59 milioni per il 1997 e in lire 117 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo utilizzando per l'anno 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e per gli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

3.0.1 (Nuovo testo)

LA RELATRICE

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1997

94^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A007 000, C07^a, 0035^o)

Il senatore MONTICONE, relatore designato per il parere al Governo sullo schema di decreto recante la tabella delle istituzioni culturali per il triennio 1997-1999, fa presente che il termine per l'espressione del parere stesso scade il prossimo 19 maggio. Peraltro, stante la estrema complessità della materia, recentemente oggetto di una riforma legislativa, preannuncia che – nella prima seduta utile – proporrà alla Commissione di chiedere la proroga del termine in questione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1034-B) Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MASULLO illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati alle norme relative all'università, soffermandosi in particolare sulle innovazioni di maggiore rilievo.

Per quanto riguarda l'autonomia didattica, il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento conferma nella sostanza i suggerimenti espressi dalla Commissione in prima lettura e già in buona parte recepiti

dall'Assemblea del Senato. La Camera dei deputati ha tuttavia introdotto precisazioni maggiormente analitiche relativamente alla facoltà, per gli atenei, di riorganizzare gli ordinamenti didattici. È stato altresì previsto che i regolamenti di ateneo si conformino a criteri generali definiti con uno o più decreti ministeriali, cui competono altresì la determinazione della durata, del numero minimo di annualità e dei contenuti minimi qualificanti di ciascun corso, l'individuazione delle modalità e degli strumenti per l'orientamento, nonché la disciplina dell'attivazione di corsi universitari e di dottorati di ricerca in collaborazione con atenei stranieri.

La Camera dei deputati ha poi introdotto, prosegue il relatore, una norma che modifica la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura, condizionandolo alla frequenza di un corso di specializzazione universitario, che potrà essere utilizzato anche ai fini dell'esercizio delle professioni di avvocato e notaio. Si modifica così, sottolinea il relatore, il rapporto tra compimento degli studi universitari ed esercizio delle professioni, secondo un modello che merita approfondimento.

In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina sul reclutamento della docenza universitaria, è stata poi anticipata, prosegue il relatore, la possibilità per le università di chiamare direttamente eminenti studiosi non solo italiani, in qualche modo riesumando il principio della «chiara fama». Se tale previsione si inserisce nell'ottica di attribuire una sempre crescente autonomia agli atenei, può essere considerata favorevolmente.

Maggiori perplessità suscita invece, a giudizio del relatore, l'introduzione nel provvedimento in esame delle norme di delega per la riforma degli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), la cui complessità e delicatezza avrebbero forse richiesto un provvedimento *ad hoc*. Tuttavia, stante l'urgenza di provvedere in materia e la difficoltà di affrontare organicamente la questione, è comprensibile che le norme di delega siano state inserite in un provvedimento dall'esito più certo.

La Camera dei deputati ha infine introdotto, conclude il relatore, una serie di commi che dettano le procedure per la creazione di nuove strutture universitarie non statali nella provincia di Bolzano e nella regione Val d'Aosta. Conclusivamente propone di esprimere un parere favorevole, con le osservazioni dianzi illustrate.

Senza discussione, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,30.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1997

73ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Intervengono il ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica CIAMPI, il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero CAVAZZUTI e il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BERSANI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 000, C10ª, 0014ª)

Il presidente CAPONI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla strategia del Governo riguardo al futuro dell'IRI spa

(R046 003, C10ª, 0005ª)

Il presidente CAPONI rivolge brevi parole di saluto ai rappresentanti del Governo, ringraziandoli per la disponibilità dimostrata e scusandosi per i tempi ristretti resi necessari dall'imprevista convocazione dell'Assemblea del Senato per il pomeriggio di oggi. Ritiene quindi che si potrà procedere alle sole comunicazioni dei Ministri, rinviando il dibattito ad altra seduta da convocarsi al più presto.

Ha quindi la parola il ministro CIAMPI, il quale afferma che intende soffermarsi preliminarmente sulle tappe del percorso politico e parlamentare che ha portato a delineare il quadro normativo nel cui contesto si svolge oggi l'azione di Governo nei confronti delle società partecipate direttamente o indirettamente dal Tesoro. Si richiama quindi all'importanza del ruolo che l'IRI e l'intero sistema delle imprese a partecipazione statale hanno svolto nel dopoguerra e nei decenni immediatamente successivi per il decollo e lo sviluppo dell'economia italiana, per sottolineare, poi, come, in seguito, lo sviluppo dei mercati finanziari italiani, la revisione della legge bancaria e la realizzata completa liberalizzazione dei movimenti dei capitali, contestualmente all'accentuarsi dell'integrazione dell'economia italiana nel contesto europeo, abbiano contribuito alla spinta verso il superamento del sistema delle partecipazioni statali.

Si sofferma, quindi, sull'assetto istituzionale che ha presieduto al governo delle partecipazioni statali fino all'inizio degli anni novanta e che era caratterizzato da una struttura di tipo piramidale, alla cui base erano le società operative costituite in forma di società per azioni, di norma controllate dalle società finanziarie di settore, a loro volta controllate dagli enti pubblici di gestione, persone giuridiche di diritto pubblico che esercitavano le funzioni di azionisti di controllo sotto la direzione e il controllo diretto del Governo. Ricorda come, agli inizi degli anni novanta, tale organizzazione piramidale venne messa in discussione per la sua incompatibilità con il processo di liberalizzazione in atto e con quello di privatizzazione che Governo e Parlamento intesero avviare. Il processo di riordino e privatizzazione delle partecipazioni detenute dallo Stato prese avvio con il decreto-legge n. 386 del 1991 e proseguì con il successivo decreto-legge n. 333 del 1992 che dispose la trasformazione in società per azioni di IRI, ENI, INA ed ENEL, conferendo nel contempo al CIPE il potere di deliberare la trasformazione in società per azioni di altri enti pubblici economici. La trasformazione per legge degli enti di gestione in società per azioni – sottolinea il Ministro – non fu soltanto un mutamento formale della loro veste giuridica, ma rappresentò anche e soprattutto la scelta di affidare agli organi di controllo degli stessi tutte le responsabilità che il codice civile assegna agli amministratori delle società per azioni. Egli ricorda quindi come, dopo un approfondito dibattito parlamentare, con la legge di conversione del decreto da ultimo citato, si stabilì che le azioni di dette società fossero attribuite al Ministero del tesoro, chiamato ad esercitare i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro del bilancio e con il Ministro dell'industria, nel rispetto, ovviamente, delle norme dettate per le società per azioni dal codice civile, norme fra le quali è da ricordare quella contenuta nell'articolo 2362, che dispone la responsabilità illimitata dell'azionista unico in caso di insolvenza della società. Quest'ultimo dato, però, non mette in discussione, nè interferisce in alcun modo con l'altro criterio chiamato a regolare i rapporti tra l'azionista e la società partecipata, secondo il quale il primo impartisce le direttive strategiche e ne controlla l'esecuzione nell'ambito dei poteri conferitigli dal codice civile, mentre spetta agli amministratori della società partecipata attuarle nella loro piena responsabilità. Perfetta-

mente in linea con tale impostazione è del resto il parere adottato dalle Commissioni riunite 5ª, 6ª e 10ª della Camera dei deputati sul programma di riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL ed INA nella seduta del 16 dicembre 1992, parere in cui si stabiliva che, in conformità con gli indirizzi del Governo, spettasse al management, nella sua autonomia imprenditoriale, ogni decisione circa le politiche di risanamento e di rilancio delle aziende. Il Ministro del Tesoro, in quanto investitore finanziario, e il Ministro dell'industria, come organo politico responsabile per le politiche industriali, quindi, sono nell'attuale contesto i soggetti istituzionali che emanano gli indirizzi generali da trasmettere alle industrie di proprietà pubblica.

Dopo essersi soffermato sul contenuto dell'articolo 16 della legge n. 359 del 1992 e sulle finalizzazioni del piano di riordino delle partecipazioni statali da esso previste, ricorda come detto piano – presentato ed approvato dalle Camere il 16 e 17 dicembre del medesimo anno – considerasse prioritaria fra le proprie finalità quella di una valorizzazione delle imprese, propedeutiche alla loro cessione ai privati: poichè i mercati interni e internazionali tendono a privilegiare nelle loro valutazioni le imprese concentrate sul proprio *core business* rispetto alle *holding* ed alle conglomerate, le direttive del Tesoro sono state tese a perseguire riorganizzazioni che dessero evidenza alle attività aziendali capaci di generare profitti. Rispondono a questa logica la fusione della STET con TELECOM, la separazione contabile per i diversi *business* delle Ferrovie dello Stato e dell'Enel, la condivisione con l'IRI del recente piano di riordino di Finmeccanica.

Nel continuare la sua esposizione delle vicende politiche e legislative che hanno portato all'attuale assetto normativo delle società partecipate e delle privatizzazioni, il Ministro si sofferma quindi sui contenuti della legge n. 374 del 1994 e sui poteri nel suo ambito attribuiti al Tesoro, poteri che sono da ricondursi più alla tutela della concorrenza e dei consumatori – con il richiamo alle autorità indipendenti – e all'assetto proprietario delle società partecipate dal Tesoro – con il richiamo alla *golden share* – che non all'attività di gestione delle imprese partecipate direttamente o indirettamente dal Tesoro. Nel nuovo quadro – ribadisce quindi il Ministro – mai viene richiamato alcun ruolo speciale dei vecchi enti di gestione trasformati in società per azioni che devono ritenersi unicamente soggette alle norme del codice civile. In altri termini il nuovo quadro normativo non fa rinascere, sotto le vesti del Ministero del Tesoro, il cessato Ministero delle partecipazioni statali, nè è intenzione dell'attuale Ministro del Tesoro adoperarsi per tale rinascita. Una fase dell'intervento dello Stato nell'economia si è definitivamente chiusa: a tale chiusura ha contribuito l'accordo Andreatta-Van Miert che impose che anche per l'IRI venisse adottata una politica tesa a riportare a livelli fisiologici il volume del suo indebitamento. La cessione al Tesoro delle partecipazioni IRI in STET con il conseguente accollo allo Stato dei debiti dell'IRI medesimo; la fusione di STET e TELECOM; la decisione di privatizzare la società Autostrade sono tutti fatti coerenti con la politica economica del Governo che considera conclusa la missione dell'IRI quale *holding* di grandi imprese industriali e di servizi in mono-

polio, in perfetta coerenza, peraltro, con la legislazione e gli indirizzi adottati dal Parlamento a partire dal 1992.

Venendo ai fatti più recenti che hanno riguardato l'IRI e la Finmeccanica, ricorda innanzitutto le vicende che hanno portato all'attuale struttura organizzativa di quest'ultima come *corporate* industriale articolata attraverso divisioni e società operative presenti nei diversi campi di attività. Si sofferma quindi sugli orientamenti adottati dal Consiglio dell'IRI in sede di valutazione del piano 1996-1997 nel maggio dello scorso anno, nonché sulle operazioni di integrazione di alcune attività, di razionalizzazione della struttura organizzativa, di ridimensionamento degli organici, di dismissioni di attività non strategiche e di acquisizioni, effettuate nel corso dell'anno. Dopo avere ricordato e analizzato dettagliatamente i risultati del bilancio consolidato 1996 emersi dalla relazione al Consiglio di amministrazione, che hanno fatto registrare una perdita di 540 miliardi circa, rileva come tali risultanze economiche e finanziarie abbiano confermato la natura strutturale delle problematiche del gruppo, la necessità di un'ulteriore focalizzazione delle risorse sui *business* prioritari e di azioni aggiuntive di razionalizzazione dell'assetto operativo. A seguito di ciò, il Consiglio di amministrazione dell'IRI nella seduta del 24 aprile ha ritenuto necessario imprimere una accelerazione al processo di razionalizzazione e riorganizzazione del gruppo secondo le linee già indicate nel maggio 1996, attraverso interventi rivolti soprattutto ad ottimizzare gli assetti industriali e a concentrare le risorse sulle aree prioritarie. In questo quadro è stata proposta una nuova articolazione del gruppo che, sfruttando la recente operazione di fusione di società diverse nella Finmeccanica, riaggreghi le attività secondo logiche industriali coerenti ed omogenee con le opzioni strategiche di sviluppo, in altrettante società operative capofila. Conformemente a tali logiche, la Finmeccanica dovrà quindi elaborare, di intesa con l'IRI, un piano industriale che definisca puntualmente la struttura organizzativa ed operativa del gruppo ed individui le attività da inserire nelle diverse società operative e le relative risorse.

Il ministro BERSANI, ricordati brevemente la situazione economico finanziaria e l'assetto industriale del gruppo Finmeccanica, che rende necessaria la revisione delle sue strategie, effettua alcune notazioni da intendersi, non già come indicazioni operative, la cui elaborazione spetta primariamente all'IRI e alla Finmeccanica stessa, ma come valutazioni su problemi industriali aperti.

La Finmeccanica ha, nell'economia italiana, un peso molto rilevante: si tratta del secondo gruppo manifatturiero italiano, del primo, sempre in Italia, nell'alta tecnologica. A livello internazionale, ove essenzialmente svolge la propria attività, il quadro cambia: solo per alcuni dei settori della propria attività, infatti, il gruppo presenta un adeguato livello di competitività. I competitori con i quali la Finmeccanica si trova a concorrere hanno dimensioni spesso ben più rilevanti e nessuno fra essi appare impegnare le proprie risorse su fronti così diversificati. Queste difficoltà nella competizione sono rese più ardue dalla impossibilità di prevedere forme significative di intervento pubblico precluso essenzial-

mente, come è noto, dai vincoli comunitari. Da ciò, la necessità di una rifocalizzazione degli obiettivi industriali del gruppo, già, peraltro, in gran parte avviata. Al riguardo occorre distinguere i settori nei quali la Finmeccanica è in grado di competere autonomamente, quelli ove è necessario concludere alleanze, i settori, infine, che si presentano come marginali. A fronte di queste diversità occorre approntare una strategia articolata, già all'esame dell'IRI e della Finmeccanica, che, per essere maggiormente credibile, si deve calare in una complessiva revisione della struttura organizzativa del gruppo.

Il Ministro passa quindi ad esaminare più da vicino i singoli settori ed aree nei quali si sviluppa l'attività del gruppo: l'area dell'automazione industriale, caratterizzata da un grado sufficiente di autonomia che le consente di affrontare la concorrenza internazionale; l'industria aeronautica e militare, rispetto alle quali il Governo ha compiuto importanti scelte e sta perseguendo con decisione strategie di sviluppo internazionale; il settore dei trasporti, ove, oltre l'accorpamento delle attività attorno al cosiddetto «polo ferroviario» che sembra utile e deve essere completato, sono necessarie intese e collaborazioni a livello internazionale; il settore dell'energia rispetto al quale, a fronte di condizioni stabili se non stagnanti del mercato, pure sono necessarie alleanze e accordi strutturali per poter con più efficacia penetrare nei mercati regionali (si riferisce in particolare all'area asiatica) che presentano significative prospettive di sviluppo. Spetta alla Finmeccanica – prosegue il Ministro – affrontare con rinnovato vigore questi problemi e concentrare, conseguentemente, le risorse disponibili in modo selettivo verso gli obiettivi principali. La nuova struttura organizzativa del gruppo dovrà rendersi coerente con gli obiettivi prescelti, così da poterli perseguire con maggiore efficacia; al riguardo rileva come una soluzione organizzativa più articolata appaia meglio in grado di assecondare tali finalità e favorire il processo di privatizzazione. Ribadisce, peraltro, come questa maggiore flessibilità nell'organizzazione non preconizzi, nè debba essere intesa, come un'opzione verso soluzioni di cosiddetto «spezzatino», ma come una riarticolazione funzionale ad un assetto strategico che consenta maggiore flessibilità di scelte nelle singole dismissioni patrimoniali.

Il recupero di redditività, il conseguimento di una maggiore competitività, le esigenze di un rapido avvio del processo di privatizzazione e della salvaguardia del patrimonio industriale nazionale sono obiettivi non solo compatibili, ma anche strettamente interdipendenti. Poichè, come è noto, lo Stato non può più intervenire nè direttamente investire risorse, la graduale privatizzazione è da ritenersi necessaria per lo sviluppo e la salvaguardia delle capacità dell'industria nazionale.

Dato il concomitante inizio delle votazioni in Assemblea il presidente CAPONI rinvia il dibattito sulle comunicazioni del Governo ad una successiva seduta, in cui il Ministro Bersani potrà eventualmente completare la sua comunicazione.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1997

115^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato.

La seduta inizia alle ore 8,55.

*IN SEDE REFERENTE***(2049) SMURAGLIA: Norme di tutela dei lavori «atipici»**

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore MONTAGNINO, il quale segnala in primo luogo come la normativa proposta dal disegno di legge abbia un carattere innovativo e dichiaratamente sperimentale in quanto cerca di delineare una prima disciplina dei lavori «atipici», e cioè di tutti quei rapporti che non sono nè di lavoro autonomo nè di lavoro subordinato, ma che hanno un carattere di continuità e una qualche forma di subordinazione rispetto ad un committente: si tratta di un'area vastissima, dai contorni incerti e in continua espansione e che si stima coinvolga al momento circa due milioni di lavoratori. La normativa che il disegno di legge propone, prudente ed equilibrata, cerca di garantire l'applicazione anche per questi lavori di alcuni diritti fondamentali, come quelli sindacali, offrendo una prima normativa di incentivazione per l'emersione del sommerso, scoraggiando le irregolarità con la previsione di alcune sanzioni, definendo il regime fiscale e previdenziale, prevedendo alcune tutele importanti come quella per le lavoratrici madri.

Il relatore si sofferma poi ad illustrare dettagliatamente i singoli articoli del disegno di legge. In particolare, all'articolo 1, rileva che non si dà una definizione del lavoro «atipico», ma si indicano gli articoli e le leggi – lo Statuto dei lavoratori, la legge n. 903 del 1977 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, la legge n. 125 del 1991 in materia di azioni positive per la realizzazione delle pari oppor-

tunità uomo-donna nel lavoro, la normativa del decreto legislativo n. 626 del 1994 in materia di sicurezza e igiene del lavoro e, nella stessa materia, la direttiva 91/383/CEE – che debbono applicarsi a tutti quei contratti che implicano una prestazione lavorativa con carattere di continuità e in qualsiasi forma coordinata rispetto alla complessiva attività produttiva, e non riconducibile nè alla tipologia del lavoro dipendente nè a quella del lavoro autonomo. Il relatore rileva poi che l'articolo 2 prescrive la forma scritta per questi contratti, pur non precisando se la mancanza di tale requisito produca la nullità dei contratti stessi. Segnala poi che l'articolo 4 prevede, come regime fiscale applicabile a questo tipo di rapporti, quello disciplinato per il lavoro autonomo; che l'articolo 5 contiene una delega al Governo per l'adozione di un regolamento attuativo e l'articolo 7 una delega legislativa per la definizione dei trattamenti di maternità; che l'articolo 9 affida i controlli agli Ispettorati del lavoro; che l'articolo 10 contiene la conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato di quei rapporti solo apparentemente atipici, ma in realtà di lavoro subordinato, con la perdita per il datore di lavoro di benefici, sgravi ed agevolazioni e con l'applicazione a suo carico della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 9. L'articolo 13, infine, dispone, proprio in ragione del carattere sperimentale della norma, che dopo due anni il Ministro del lavoro riferisca alle Commissioni parlamentari competenti sull'attuazione della legge e sulla sua concreta efficacia.

In conclusione il relatore ribadisce il proprio giudizio positivo sulla normativa proposta, in ragione del suo estremo equilibrio nel cercare di tutelare i lavoratori in una cornice però di flessibilità, e sottolinea come i proponenti abbiano assicurato la propria disponibilità a prendere in considerazione ogni suggerimento che si voglia avanzare.

Si apre la discussione.

Il sottosegretario PIZZINATO esprime l'interesse del Governo per la proposta in esame e si riserva di offrire il proprio apporto costruttivo in sede di esame degli articoli che cercano di prendere atto, da un punto di vista normativo, dei grandi mutamenti che sono intervenuti e che stanno tuttora caratterizzando il tessuto economico delle società avanzate.

Interviene nella discussione il senatore MULAS il quale si chiede se i lavori «atipici», che sicuramente si stanno diffondendo, siano originati da nuove esigenze del mondo del lavoro che non hanno trovato ancora una rispondenza legislativa alla quale dunque si deve celermente provvedere, ovvero se essi nascano in realtà per eludere una pressione fiscale troppo elevata e la pesante cappa burocratica che oggi opprime il lavoro, tanto da costringere gli imprenditori più grandi a ricorrere a costose consulenze, e quelli più piccoli e gli artigiani ad avvalersi di consulenti meno dispendiosi e più disponibili ad indicare sotterfugi e accomodamenti. La sua parte politica è disposta a discutere senza alcun pregiudizio ogni soluzione utile per affrontare il drammatico problema della disoccupazione, che colpisce soprattutto il Mezzogiorno e le isole, ma

ritiene anche che lo sforzo che deve essere fatto è quello di semplificare la selva legislativa esistente e di creare le condizioni normative perchè, nel mondo del lavoro, si stabilisca e si diffonda un clima di collaborazione.

Il presidente SMURAGLIA osserva che l'approccio ad una tematica tanto variegata deve essere necessariamente molteplice, per cui all'esperienza di cui si è fatto interprete il senatore Mulas, caratterizzata dal tentativo di ovviare a regole avvertite evidentemente come troppo rigide, devono aggiungersi tutte le altre esperienze, in particolare metropolitane, che alimentano questo tipo di rapporti di lavoro: quella, ad esempio, del giovane che cerca un lavoro a tempo parziale perchè continua a studiare, o quella di chi è disposto a lavorare per poche ore al giorno in orari serali o soltanto in giorni festivi, o ancora quella di chi rinvia o di chi è costretto a rinviare il momento della scelta definitiva di un lavoro stabile cercando occupazioni temporanee e precarie, ma spesso molto impegnative. Si tratta di situazioni in veloce divenire e di una materia magmatica, con molti elementi di novità e poco conosciuta anche a livello sociologico; di qui la necessità di procedere con un primo tentativo di disciplina che favorisca l'emersione del fenomeno e offra una tutela minima per i lavoratori, nel caso, ad esempio, della maternità, ben sapendo che si tratta di norme di carattere sperimentale che dovranno essere aggiornate dopo un primo periodo di rodaggio. Il Presidente si dichiara infine compiaciuto dell'interesse manifestato dal rappresentante del Governo e, in qualità di primo firmatario del disegno di legge, assicura che i presentatori della proposta sono aperti ad ogni confronto e a tutti i suggerimenti migliorativi.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI**11ª (Lavoro e previdenza sociale)**

del Senato della Repubblica

con la

XI (Lavoro pubblico e privato)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1997

10ª Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

indi del Vice Presidente

SANTORI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i signori Gianfranco Tosi, della FIOM-CGIL, Luciano Falchi, della FIM-CISL e Antonio Passaro della UILM-UIL; i signori Felice Mazza, della FIL-CEA-CGIL e Sandro Santicchia, della UILCER-UIL.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DEL COMITATO

(A007 000, R18ª, 0003ª)

Il presidente SMURAGLIA avverte che la programmata audizione dei rappresentanti della CGIL, CISL e UIL non avrà luogo nella seduta odierna, essendo pervenuta questa mattina dalle suddette Confederazioni sindacali la richiesta, della quale la Presidenza ha preso atto, di tenere l'audizione in una fase successiva dell'indagine. Avverte altresì, che, a seguito del protrarsi dei lavori dell'Assemblea del Senato, le audizioni dei rappresentanti della UGL, della UGL-metalmeccanici, della

UGL-chimici e della CISAL nonchè dei rappresentanti della Confindustria, dell'ANCE, dell'Intersind e dell'Assicredito, previste per oggi, sono rinviate ad altra seduta.

Audizione di rappresentanti della FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL
(R048 000, R18^a, 0001^o)

Dopo una breve introduzione del presidente SMURAGLIA, i signori PASSARO, a nome della Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM), TOSI, a nome della Federazione impiegati operai metallurgici (FIOM) e FALCHI, a nome della Federazione italiana metalmeccanici (FIM), prendono la parola, ciascuno soffermandosi sui temi oggetto dell'indagine.

Seguono domande e richieste di chiarimenti dei senatori PELELLA e MONTAGNINO, del deputato STELLUTI e del presidente SMURAGLIA.

Ad essi replicano, nell'ordine, i signori PASSARO, FALCHI E TOSI.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della FILCEA-CGIL e della UILCER-UIL
(R048 000, R18^a, 0001^o)

Dopo una breve introduzione del presidente SANTORI prende la parola il signor MAZZA, della Federazione italiana lavoratori chimici e affini (FILCEA), che svolge una relazione sull'oggetto dell'audizione.

Il presidente SANTORI ringrazia quindi gli intervenuti e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1997

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

indi del Vice Presidente
GRIMALDI

La seduta inizia alle ore 10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B55ª, 0014ª)

Il presidente PELLEGRINO comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti, il cui elenco è in distribuzione, che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

*INCHIESTA SU STRAGI E DEPISTAGGI: SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL
SENATORE GIULIO ANDREOTTI*

(A010 000, B55ª, 0001ª)

(Viene introdotto il senatore Giulio Andreotti).

La Commissione procede al seguito dell'audizione del senatore Giulio Andreotti nell'ambito dell'inchiesta su stragi e depistaggi.

Il senatore ANDREOTTI fornisce elementi di risposta a quesiti posti dal senatore Cò nel corso della seduta del 17 aprile scorso e consegna alcuni documenti che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Il senatore ANDREOTTI risponde ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dalla senatrice BONFIETTI e dai deputati FRAGALÀ, SARACENI e ZANI.

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato il senatore Andreotti, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 14,10.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1997

59^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15.

(1034-B) Emendamenti al disegno di legge: *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che sul testo del disegno di legge la Sottocommissione ha espresso il proprio parere nella seduta di ieri. Per vengono ora alcuni emendamenti, tra i quali si segnalano quelli 17.37, 17.41, 17.42, 17.43, 17.39 e 17.9, che sono suscettibili di determinare oneri finanziari per gli enti locali.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di concordare con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che su quelli 17.37, 17.41, 17.42, 17.43, 17.39 e 17.9, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 15,10.

IGIENE E SANITÀ (12ª)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1997

13ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Papini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(1034-B) Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 11ª Commissione:

(2078) BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone: parere con osservazioni contrarie.